



L'ATTRIBUZIONE DELL'OPERA D'ARTE FIGURATIVA MEDIANTE PERIZIA GRAFICA

di **Fabrizio Lemme**

L'abitudine di autografare l'opera d'arte è antica: il primo caso noto, se non vado errato, risale al poeta greco Focilide di Mileto, fiorito nella seconda metà del secolo VI A.C. che raccolse in esametri delle sentenze morali scrivendo accanto a ciascuna di esse "anche questo è di Focilide".

Peraltro, nel campo dell'arte figurativa, era prevalente, fino alla Restaurazione (1815), la mancata sottoscrizione dell'opus, in quanto questo veniva direttamente commissionato e pagato da un mecenate, nelle cui carte era conservata la ricevuta dell'artista e non vi era, dunque, bisogno d'altro.

La firma appare viceversa necessaria dopo la Restaurazione, quando, finito comunque "l'ancien régime" con l'avvento al potere della Borghesia; con l'affermarsi dell'arte romantica, che fu lo specchio del potere borghese; l'artista non opera più sotto l'impulso di una commissione ma seguendo il proprio estro creativo. In tal caso, la sottoscrizione serve a tutelare l'acquirente finale, restato estraneo al solitario momento della creazione artistica.

Ho già scritto su questa rivista che, nelle opere non firmate e non documentate, l'attribuzione ad un determinato autore viene condotta attraverso un confronto od omologazione dei suoi caratteri stilistici, compresi – anzi, considerati prevalenti – i c.d. "dati morelliani", ossia i dati automatici di scrittura.

Ho già aggiunto che, comunque, oltre a quelli stilistici, esistono nell'attribuzionistica anche dei criteri ausiliari, per lo più di carattere scientifico: ad esempio, deve escludersi la paternità di un artista quando il c.d. colore "giallorino", utilizzato nella tela da attribuire, risulti inconciliabile con la data in cui tale artista ha operato, perché all'epoca non era in uso.

E si potrebbero portare numerosi altri esempi di soccorso scientifico: esami merceologici dei supporti, esame della termoluminescenza, raggi infrarossi, luce di Wood ecc..

Qui vorrei esaminare la possibilità di valersi di un altro apporto scientifico: quello legato alla c.d. "perizia grafica".

Ho già detto che dopo il 1815, nelle arti figurative è prevalsa l'abitudine di sottoscrivere l'opus e ne ho anche indicato le probabili ragioni, seguendo un criterio di interpretazione della storia positivistico-materialista.

Aggiungo che si discute se l'opera firmata costituisca in senso giuridico un documento.

Ora, l'art. 234 c.p.p. definisce il "documento" come "la rappresentazione di fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo". Sembra pertanto che il documento abbia un contenuto rappresentativo ed un (possibile) contenuto autografante, con la conse-



guente insufficienza dell'elemento "sottoscrizione" quando manchi la rappresentazione.

In altri termini, chi firma un'opera d'arte intende solo dichiarare che questa è stata da lui creata ma non intende certificare un fatto od un avvenimento, elemento del tutto estraneo alla creazione artistica.

Per questo ho sempre dubitato che i reati in materia di falsificazione di opere d'arte introdotti dalla c.d. "Legge Pieraccini" (20.11.1971), appartenessero alla tematica dei falsi documentali.

Comunque, a prescindere dal problema se l'opera firmata costituisca un documento, una cosa è certa: la grafia della sottoscrizione può essere confrontata con la grafia del preteso autore, per accertare se risulti o meno alterata.

La cosa è complessa quando la firma sia apposta in stampatello, trattandosi in tal caso di scrittura scarsamente caratterizzata.

Negli altri casi, peraltro, almeno teoricamente, non dovrebbero esserci difficoltà a riscontrare la coincidenza.

Certo, non può tacersi che la grafologia è una scienza ancora nella fase iniziale ed i suoi risultati sono molto spesso opinabili, al punto che, in materia penale, è necessario accompagnare un tal genere di prova con ulteriori riscontri a conferma.

Tuttavia quando un'opera rechi una firma e vi sia incertezza sulla sua riferibilità a quel determinato autore che l'avrebbe sottoscritta, si deve, obbligatoriamente, anche far ricorso alla perizia grafica.

I risultati di questa ulteriore prova, pur se in se stessi non decisivi, apportano un notevole contributo alla soluzione del problema finale, nel quale peraltro il peso prevalente sarà sempre quello del riscontro dei dati stilistici e soprattutto dei "dati morelliani".